

Scheda 2.e

ASSE SENSORIALE			
SPECIFICAZIONI RIFERITE ALL'ASSE	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni	SUCCESSIVO LIVELLO di sviluppo che il soggetto mostra di possedere o poter avere in modo non generalizzato o non completamente autonomo.	SINTESI DI ASSE
1. Funzionalità visiva.			
2. Funzionalità uditiva.			

Scheda 4.f

ASSE MOTORIO - PRASSICO			
SPECIFICAZIONI riferite all'asse	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni.	SUCCESSIVO LIVELLO di sviluppo che il soggetto mostra di possedere o poter avere in modo non generalizzato o non completamente autonomo.	SINTESI di ASSE
1. Motricità globale.			
2. Motricità fine.			
3. Prassie semplici e complesse.			

Scheda 2.g

ASSE NEUROPSICOLOGICO			
SPECIFICAZIONI riferite all'asse	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni.	SUCCESSIVO LIVELLO di sviluppo che il soggetto mostra di possedere o poter avere in modo non generalizzato o non completamente autonomo.	SINTESI di ASSE
1. Capacità mnestiche			
2. Capacità attentive			
3. Organizzazione spazio-temporale			

Scheda 2.h

ASSE DELL'AUTONOMIA			
SPECIFICAZIONI riferite all'asse.	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni.	SUCCESSIVO LIVELLO di sviluppo che il soggetto mostra di possedere o poter avere in modo non generalizzato o non completamente autonomo.	SINTESI di ASSE
1. Autonomia personale.			
2. Autonomia sociale.			

Scheda 2.1

SPECIFICAZIONI RIFERITE ALL'ASSE	ASSE DELL'APPRENDIMENTO		SINTESI DI ASSE
	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni	SUCCESSIVO LIVELLO di sviluppo che il soggetto mostra di possedere o poter avere in modo non generalizzato o non completamente autonomo.	
1. Gioco e grafismo (in età pre- scolare)			
2. Lettura e scrittura (in età scolare)			
3. Uso spontaneo (delle competenze acquisite)			
4. Apprendimenti curricolari			

PROFILO DINAMICO ~~FUNZIONALE~~ REDATTO IN FORMA CONCLUSIVA

.....
.....
.....
.....
.....

I REDATTORI

Sanitari.....
.....
.....

Scolastici.....
.....
.....

Familiari.....
.....
.....

AVVERTENZA:

Il presente decreto, già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 79 del 6 aprile 1994, viene ripubblicato in questa *Gazzetta Ufficiale* in quanto nella precedente pubblicazione si sono verificati errori di stampa nella impaginazione degli allegati al decreto medesimo.

94A2245

LA PROGETTAZIONE EDUCATIVA (PEI) o (P.E.P.)

Allegato C

Presso ogni circolo o istituto si costituisce un gruppo di lavoro unitario per l'integrazione formato da: 3 insegnanti di base, 3 insegnanti di sostegno, 1 rappresentante USL, 2 rappresentanti delle famiglie, 2 rappresentanti degli studenti (scuole superiori), direttore didattico o preside.

Esso, riunendosi almeno 6 volte per ogni anno scolastico, stimola e coordina i progetti e le azioni messi in atto in ogni unità scolastica per favorire l'integrazione (incontri, progettazione, documentazione, rapporti esterni, ecc...)

Formula pareri sulle proposte del capo di istituto in merito all'organizzazione dell'integrazione, con particolare riferimento alla distribuzione delle ore di sostegno. Può a sua volta avanzare iniziative.

Il PEI, nell'ottica individuata nel paragrafo sul PDF.

- integra aspetti educativi, didattici, riabilitativi
- contiene: conoscenze sull'alunno, sul contesto socio-scolastico (barriere, trasporti, ausili), sull'organizzazione scolastica, sull'extra-scuola (famillari, consulenze, terapie/riabilitazioni, interventi extra-scolastici, ecc...)
- individua punti di partenza
- definisce finalità di scuola e di classe
- articola tempi e modalità generali di lavoro in classe ed in altri contesti scolastici
- prevede modalità e tempi di presenza dell'insegnante di sostegno
- individua le forme di coinvolgimento della famiglia
- definisce modalità e periodicità delle interpretazioni dei casi.

Valutazione

La L.104, all'art. 16, detta criteri di differenziazione affinché si raccolgano dall'identità e dalle performances del soggetto elementi ad alta specificità: valutazione (sia nelle fasi intermedie che negli esami finali) come riferimento al vissuto soggettivo dei percorsi di acquisizione dell'identità, dell'autonomia, dell'approccio alla cultura.

Senza pretese di rispecchiamento dell'intrinseca realtà del soggetto valutato, gli operatori cureranno di avvertire e di far agire l'atto di valutazione come una rappresentazione intersoggettiva dell'Altro, episodio di una relazione, testimonianza di una corrispondenza che non vuole classificare ma intende essere atto di apertura al soggetto anche nel suo differire.

Continuità

L'indicazione -tratta dalla recente normativa- della continuità come orizzonte in cui comprendere il soggetto portatore di deficit apre suggestivi spazi all'interpretazione e alla composizione progettuale dei relativi itinerari.

In quest'ottica continueranno a essere indetti e animati gli incontri tra gli insegnanti dei diversi gradi di scuola, sia per discutere degli aspetti culturali ed educativi, sia per definire i contenuti disciplinari (nella SM, i campi di esperienza).

Trattenimento oltre l'età cronologica

Si riafferma il concetto generale che tutte le scuole devono considerarsi disponibili e capaci di accogliere i portatori di D. nelle classi corrispondenti all'età dei soggetti, indipendentemente dalla preparazione raggiunta.

Eventuali eccezioni, motivate a dovere da tutti i soggetti competenti, non potranno eccedere la terza frequenza dell'alunno della stessa classe. Nella SM, in cui non è prevista ripetenza, la frequenza complessiva non potrà eccedere in nessun caso i cinque anni complessivi.

P. E. P.
Piano Educativo Personalizzato

**IL PIANO EDUCATIVO
INDIVIDUALIZZATO o PERSONALIZZATO
(PEI o PEP)**

I componenti la Commissione n. 1 optano per la formulazione: "PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO" (PEP) nella convinzione che l'aggettivo "personalizzato" sottolinea con più forza la necessità che ogni intervento destinato ad un soggetto in situazione di handicap non solamente debba avere caratteristiche di rispetto del singolo individuo ma debba essere fortemente agganciato alle specificità con cui il singolo manifesta; vive ed esplicita le difficoltà conseguenti alle menomazioni e disabilità conseguenti da cui è affetto.

Il P.E.P. viene definito come un documento costruito da tutti gli operatori (socio-sanitari, scolastici ed extrascolastici) che operano per "quel determinato soggetto in situazione di handicap".

Definito in due momenti cronologicamente successivi, esso deve tener di conto delle informazioni raccolte in sede di definizione del "Profilo dinamico funzionale" in un'ottica non solamente "scolastica" ma più ampiamente "educativa".

Il P.E.P. costituisce la esplicitazione pianificata di tutti gli interventi, fra di loro integrati e bilanciati armonicamente, predisposti per il soggetto in un determinato periodo di tempo.

Questa unità temporale deve essere flessibile e coniugata, da una parte con le reali possibilità espresse del soggetto e, dall'altra, con gli effetti degli interventi pianificati nel PEP della unità temporale precedente.

Si ritiene comunque utile che ogni unità temporale non sia superiore ad un anno solare, sì che, per ogni soggetto, si abbia un PEP annuale.

Da quanto sopra esposto appare evidente che il PEP, nella sua forma ottimale, acquisisce il carattere di un progetto unitario e integrato di una pluralità di interventi espressi da una pluralità di operatori concordi sia sull'obiettivo da raggiungere che sulle procedure, tempi e modalità degli interventi stessi.

La Commissione non si nasconde la difficoltà di un siffatto lavoro. Difficoltà che trovano le loro radici nella differente formazione professionale degli operatori, nei differenti livelli di conoscenza del soggetto, nella variegata tipologia dei rapporti di dipendenza degli operatori rispetto all'ente di appartenenza e, non ultima, la mancanza di consuetudine al lavoro in equipe.

Tali considerazioni hanno spinto la Commissione a consigliare gli operatori impegnati nella costruzione di un PEP ad operare in due distinti tempi, cronologicamente successivi:

- A - un tempo destinato ad un inventario degli interventi ipotizzati dai singoli operatori (TEMPO DELLA CONOSCENZA PARALLELA)
- B - un tempo successivo che, partendo dall'inventario dei singoli interventi, ne consenta eventuali modifiche procedurali o temporali per integrarli fra di loro (TEMPO DELLA COSTRUZIONE DEL PROGETTO).

La Commissione ritiene che anche solamente la piena attuazione delle operazioni previste nel primo tempo possa costituire già una fase positiva per le necessita' del soggetto in situazione di handicap.

Qui di seguito vengono fornite indicazioni per la attuazione della prima fase.

P.E.P.
SCHEMA PER LA COSTRUZIONE DELLA PRIMA FASE

Nelle rispettive colonne i singoli operatori sono invitati a
 NON DESCRIVERE OBIETTIVI bensì OPERAZIONI ED ATTIVITÀ DA ATTUARE

	operatore CAPO DI ISTITUTO
	operatore DOC. CURRICOLARE di
	operatore DOC. CURRICOLARE di
	operatore DOC. CURRICOLARE di
	operatore DOCENTE SOSTEGNO
	operatore MEDICO SPEC.sta in
	operatore LOGOTERAPISTA
	operatore FISIOTERAPISTA
	operatore PSICOMOTRICISTA
	operatore PERSONALE INSERV
	operatore
	operatore
	operatore
	operatore
	operatore
	operatore
	genitori PADRE/MADRE

RISULTATI DA OTTENERSI IN SEGUITO ALLE PRESTAZIONI DESCRITTE

OGGETTO _____ (n. _____)

DESCRIZIONE DEI SINGOLI RISULTATI	OPERATORI IMPEGNATI

P.E.P.
SCHEMA PER LA COSTRUZIONE DELLA PRIMA FASE

Nelle rispettive colonne i singoli operatori sono invitati a
NON DESCRIVERE OBIETTIVI bensì OPERAZIONI ED ATTIVITÀ DA ATTUARE

	operatore CAPO DI ISTITUTO
	operatore DOC. CURRICOLARE di
	operatore DOC. CURRICOLARE di
	operatore DOC. CURRICOLARE di
	operatore DOCENTE SOSTEGNO
	operatore MEDICO SPEC. sta in
	operatore LOGOTERAPISTA
	operatore FISIOTERAPISTA
	operatore PSICOMOTRICISTA
	operatore PERSONALE INSERV
	operatore
	operatore
	operatore
	operatore
	operatore
	operatore
	genitori PADRE/MADRE

PROT.N.465/27.1 Gab.
All. n.1



Terni, 8.5.1995

Prefettura di Terni

- AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI
CIVILI
SERVIZIO ASS.ZA ECONOMICA ALLE
CATEGORIE PROTETTE
R O M A

OGGETTO: L. 5 febbraio 1992, n.104. Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Con riferimento alla circolare n.4/95 del 20.2.'95, concernente l'oggetto, si comunica che questa Prefettura, nell'ambito del Comitato provinciale della p.a., ha opportunamente sensibilizzato gli enti locali per la stipula di accordi di programma volti a promuovere una completa integrazione scolastica delle persone handicappate.

In particolare, si rappresenta che la Provincia di Terni, in attuazione di quanto previsto dalla legge 3.2.'92, n.104 e dal D.I. 9.7.'92 ha predisposto una proposta di accordo di programma, che ad ogni buon fine si allega in copia.

La proposta, che ha richiesto un lungo e complesso lavoro di preparazione, è stata formulata con il contributo del Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale (GLIP), istituito presso il Provveditorato agli Studi e il Servizio per le politiche sociali della predetta Amministrazione Provinciale.

Con la trasmissione della proposta stessa a tutti i soggetti interessati e, prioritariamente, agli altri Enti stipulanti (provveditorato agli Studi, Comuni di Terni, Narni, Amelia ed Orvieto, ULSS di Terni ed Orvieto, Ministero del Lavoro, nelle sue articolazioni territoriali), si è dato formale avvio all'approvazione definitiva, da parte del neo-eletto Consiglio Provinciale.

Al fine di procedere ad una più adeguata presentazione della proposta di accordo di programma provinciale e ad una sua prima valutazione e discussione congiunta, si è tenuto l'11 aprile decorso un incontro tra tutti i soggetti interessati.

Sempre sul tema dell'integrazione scolastica degli handicappati, la Provincia di Terni ha promosso ed organizzato, d'intesa con il Provveditorato agli Studi, un programma di aggiornamento e formazione rivolto ai Capi d'Istituto e docenti delle scuole di ogni ordine e grado ed agli operatori dei servizi sanitari e sociali del territorio.

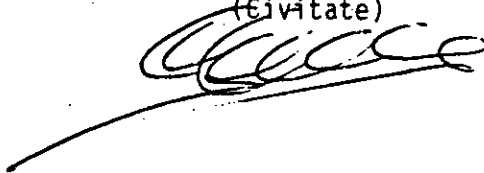
Il corso è attualmente in fase avanzata di svolgimento, ed ha avuto un notevole successo, anche in termini di adesione (complessivamente n.300 nelle tre sedi di Terni, Narni ed Orvieto).

E' stato inoltre avviato per favorire l'inserimento scolastico e sociale dei sordomuti, un corso di educazione al linguaggio dei segni dei sordomuti, (L.I.S.) cui partecipano insegnanti, operatori dei servizi, genitori e minori, direttamente interessati.

Altre iniziative in questo campo sono state programmate dall'Assessorato alle Politiche Sociali e troveranno attuazione quanto prima.

Si fa presente, infine, che la Provincia, nell'ambito delle proprie competenze, ha costituito, con delib. n.256 del 24.2.95, un proprio Gruppo di lavoro per coordinare gli interventi finalizzati alle fasce deboli.

IL PREFETTO
(Civitate)



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERNI**PROPOSTA ACCORDO PROVINCIALE DI PROGRAMMA PER
L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DELLE PERSONE CON
HANDICAP****Art. 1 RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il presente accordo Provinciale di programma è stipulato ai sensi dell'art. 27 della Legge 142/1990, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5 Comma 1 lettera G e dei successivi artt. 13, 17, 18, 19, 39, 40 della Legge 3/2/1992 n. 104, in conformità agli indirizzi del D.M.P.I. n. 5306 del 9/7/1992, nonché delle Leggi n. 482/68, n. 845/78, n. 56/87, dell'art. 42 del D.P.R. n. 29/93 e della Legge n. 381/91. Si fa riferimento inoltre alla direttiva del Dicembre 1993 emanata dal Ministro della Funzione Pubblica (S. Cassese), al Piano regionale del lavoro, alla L.R. n. 12 del 23.3.1995 ed al Piano poliennale di formazione professionale.

Art. 2. DURATA

La durata dell'accordo viene fissata inizialmente in 5 anni a partire dal 1° giugno 1995 e può essere rinnovata per un ulteriore periodo che sarà determinato d'intesa tra tutti i singoli firmatari almeno 6 mesi prima della suindicata scadenza.

Art. 3 CRITERI GENERALI

Al fine di coordinare, integrare e finalizzare le

relativamente alla frequenza degli allievi handicappati presso le istituzioni scolastiche e formative successive alla scuola dell'obbligo, i sottoscritti firmatari concordano sulla necessità di:

- a) assicurare la ricognizione e l'aggiornamento permanente sulla situazione degli alunni in situazione di handicap frequentanti sia la scuola secondaria di II° grado, sia i corsi di formazione professionali;
- b) determinare le procedure da attuare e generalizzare per rendere sostanzialmente omogeneo il percorso di integrazione;
- c) definire i percorsi formativi in modo da renderli adeguati alle esigenze della singola persona handicappata;
- d) individuare le articolazioni, la qualità degli interventi, i tempi e le possibili variabili da considerare nella definizione del processo di integrazione;
- e) assicurare il diritto alla prosecuzione della carriera scolastica dopo la scuola dell'obbligo anche attivando procedure atte a facilitare la continuità educativa nella fase di passaggio alla scuola secondaria di II° grado o alla formazione professionale;
- f) garantire la frequenza degli alunni con deficit (sensoriale, motorio, psichico) nelle istituzioni scolastiche e formative di II° grado anche mediante l'eliminazione delle barriere architettoniche ed assicurando l'agibilità e l'uso dei laboratori (scientifici, tecnologici, ecc.);
- g) attivare forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di I° grado.

Art. 4 ENTI PARTECIPANTI